

## REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA ZURICH FLEX

### Articolo 1 – Denominazione e valuta della gestione separata

1. La gestione separata Zurich Flex (di seguito “gestione separata”) è un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da Zurich Investments Life SpA (la “Società”), in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad essa collegati.
2. La valuta di denominazione è espressa in Euro.

### Articolo 2 – Periodi di osservazione per il calcolo del rendimento medio

1. Al termine di ciascun mese di calendario viene determinato il rendimento medio mensile della gestione separata realizzato nel mese medesimo. Annualmente viene determinato anche il tasso medio di rendimento della gestione separata relativamente al periodo di osservazione che decorre dal 1° ottobre al 30 settembre dell’anno successivo.
2. Sia il tasso medio mensile sia il tasso medio annuo possono assumere valore negativo.
3. I tassi medi di rendimento, relativi al periodo annuale e ai periodi mensili indicati al comma 1 sono determinati con i criteri specificati all’articolo 10.

### Articolo 3 – Obiettivi, politiche e limiti di investimento

1. Obiettivo della Società è perseguire politiche di gestione e di investimento atte a garantire nel tempo un’equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata.
2. Le politiche e i limiti di investimento della gestione separata possono essere schematizzate come segue:
  - a. La componente prevalente degli investimenti è composta dalle obbligazioni, che possono essere sia a tasso fisso sia a tasso variabile. La quota parte degli investimenti nel comparto obbligazionario è normalmente compresa tra l’80% ed il 100%, fatti salvi brevi sconfinamenti rispetto a tale intervallo dovuti ad oscillazioni di mercato.
  - b. All’interno del comparto obbligazionario prevalgono gli investimenti in titoli di Stato denominati in Euro emessi o garantiti da Stati appartenenti all’OCSE o da Enti pubblici o da Organizzazioni internazionali. La quota parte di tale tipologia di titoli è di norma superiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari.
  - c. In aggiunta ai titoli di Stato di cui sopra e per maggiore diversificazione, gli investimenti possono essere effettuati anche tramite obbligazioni emesse da società o enti creditizi, sempre denominati in Euro; questa componente ha di norma un peso in portafoglio inferiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari. Fanno parte di questa componente sia i titoli di debito quotati sui mercati, sia i titoli di debito non quotati, compresi, in misura minoritaria, investimenti in strumenti di debito illiquidi, personalizzati e caratterizzati da rischio di credito (ad esempio, finanziamenti di infrastrutture, imprese pubbliche e/o private, operazioni di sviluppo immobiliare, ecc.).
  - d. Le decisioni di investimento e/o disinvestimento vengono prese in accordo a quanto definito nella strategia della compagnia. Dette decisioni escludono meccanismi automatici di impiego e/o disimpiego degli attivi a fronte di eventi esterni di mercato (ad esempio, cambiamento di ratings).
  - e. Una componente minoritaria degli investimenti è composta da titoli azionari, tipicamente azioni quotate sui Mercati Regolamentati Europei e, in misura residuale, anche su altri mercati. Non è consentito superare il limite del 15% nell’allocazione del comparto azionario, fatti salvi brevi sconfinamenti dovuti a oscillazioni di mercato.
  - f. Possono essere effettuati investimenti in azioni sia con grossa capitalizzazione, sia con capitalizzazione medio-piccola. Data la diversa natura dell’investimento azionario rispetto a quello obbligazionario (capitale di rischio rispetto ad un prestito), non sono effettuate considerazioni sul rating in sede di scelta delle azioni.

- g. Gli investimenti sono solitamente effettuati tramite singoli titoli, ma non si escludono investimenti in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) o Organismi di Investimento Collettivi in Valori Mobiliari (OICVM), compresi gli Exchange Traded Fund (ETF) quotati sui mercati europei. Fanno parte della categoria OICR anche i cosiddetti fondi di investimento alternativi (OICR alternativi). Eventuali esposizioni in questi strumenti finanziari vanno ricomprese, secondo la loro natura, nei limiti quantitativi già esposti sopra per le azioni e le obbligazioni.
  - h. Possono essere effettuati investimenti nel settore immobiliare, anche tramite esposizioni indirette (ad esempio, quote di fondi immobiliari o partecipazioni in società immobiliari), con limite massimo del 5%.
  - i. La valuta di denominazione di tutti gli investimenti di cui sopra è l'Euro; è possibile effettuare sporadici investimenti denominati in valute diverse dall'Euro con un limite massimo dell'1%.
  - j. Occasionalmente possono essere mantenute disponibilità liquide sulla gestione separata.
3. Si riepilogano di seguito, in forma schematica, i limiti di investimento per classi di attivo:

	Limite minimo	Limite massimo
Obbligazioni	80%	100%
Azioni	0%	15%
Immobiliare	0%	15%

4. Tenuto conto dei limiti di investimento sopra esposti, se ne desume che la generazione del rendimento della gestione separata è in larga parte attribuibile ad una efficiente ripartizione degli investimenti obbligazionari per diverse scadenze coerentemente con le caratteristiche dell'insieme delle polizze collegate alla gestione. La componente azionaria contribuisce anch'essa alla generazione del rendimento principalmente grazie all'ammontare dei dividendi percepiti dalle azioni.

#### **Articolo 4 – Investimenti con controparti correlate**

Non sono realizzati investimenti in strumenti emessi da controparti correlate di cui all'articolo 5 del Regolamento IVASS n. 30 del 26 ottobre 2016 (Regolamento concernente disposizioni in materia di vigilanza sulle operazioni infragruppo e sulle concentrazioni di rischi di cui al titolo XV, Capo III del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private).

Eventuali operazioni con controparti di gruppo riguardanti strumenti emessi da terzi sono effettuate in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento IVASS n. 30/2016 e ss.mm.ii. e della normativa, anche interna, tempo per tempo applicabile.

#### **Articolo 5 – Utilizzo strumenti finanziari derivati**

Alcune esposizioni tramite strumenti finanziari derivati sono assunte in modo indiretto attraverso alcune obbligazioni a tasso variabile (ad esempio, cap e/o floor sulle cedole variabili) o tramite meccanismi che prevedano il rimborso anticipato del capitale (obbligazioni callable) o per il tramite di OICR, OICVM o comunque fondi di investimento nel senso più ampio del termine (compresi, ad esempio, gli ETF, i fondi immobiliari o i fondi alternativi) detenuti nel portafoglio della gestione separata, che possono sottoscrivere strumenti derivati secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. Eventuali impieghi diretti in strumenti finanziari derivati potrebbero essere assunti con finalità di copertura dei rischi finanziari al fine di migliorare il profilo di rischio della gestione stessa, nel rispetto dei limiti normativi di volta in volta applicabili.

#### **Articolo 6 – Tipologie di polizze e segmenti di clientela collegate alla gestione separata**

1. Alla gestione separata possono essere collegate sia polizze multiramo, per la componente di partecipazione agli utili afferente al ramo 1, sia altri prodotti con partecipazione agli utili.
2. La gestione separata non è dedicata ad un segmento di clientela definito.

#### **Articolo 7 – Valore attività investite nella gestione separata e riserve matematiche dei contratti ad essa collegata**

Il valore delle attività gestite dalla gestione separata non potrà essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

#### **Articolo 8 – Modifiche al regolamento**

Sono possibili eventuali modifiche al presente Regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

#### **Articolo 9 – Costi gravanti sulla gestione separata**

1. Sulla gestione separata potranno gravare unicamente i seguenti costi:
  - a. spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione;
  - b. spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata.
2. Non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

#### **Articolo 10 – Calcolo dei rendimenti della gestione separata**

1. I rendimenti della gestione separata beneficiano di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
2. I tassi medi di rendimento relativi ai periodi mensili e a quello annuo della gestione separata sono ottenuti rapportando il risultato finanziario della gestione, di competenza del periodo, al valore medio della gestione nel periodo stesso. Nel risultato finanziario della gestione, al lordo delle ritenute di acconto fiscale e al netto delle spese di cui all'articolo 9, sono compresi i proventi finanziari comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, gli utili e le perdite da realizzo di competenza del periodo tenuto conto di quanto previsto nel seguente comma 3 relativo al fondo utili. Gli utili comprendono i proventi derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società di cui al comma 1. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo e con le modalità indicate nel successivo comma 3 dedicato al "fondo utili". Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore corrente all'atto dell'iscrizione nella gestione per i beni già di proprietà della Società. Per valore medio di periodo della gestione si intende la somma della giacenza media di periodo dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media di periodo degli investimenti in titoli e della consistenza media di periodo di ogni altra attività della gestione. La consistenza media di periodo dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella gestione ai fini della determinazione del rendimento di periodo della gestione. L'esercizio relativo alla certificazione annua decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo. Le regole che sovrintendono al calcolo del rendimento di periodo della gestione sono determinate sulla base della normativa fiscale attualmente vigente.
3. Secondo quanto previsto dalla normativa applicabile, viene costituita una riserva "fondo utili" in cui vengono accantonate tutte le plusvalenze nette realizzate in ciascun periodo mensile. Il risultato finanziario di cui al precedente paragrafo è pertanto diminuito dell'intero importo delle plusvalenze nette realizzate e accantonate al fondo utili e aumentato della quota del fondo utili che la Società, nel miglior interesse degli assicurati e nel rispetto delle tutele previste dalla normativa vigente, stabilisce di attribuire al risultato finanziario della gestione separata nel

predetto periodo mensile. Il fondo utili ha natura di riserva matematica e confluisce tra le risorse della gestione separata.

#### **Articolo 11 – Rendiconto e Prospetto della composizione della gestione separata**

Il rendiconto riepilogativo della gestione separata ed il prospetto della composizione delle attività della gestione separata sono certificati da una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente; la società di revisione attesta, inoltre, l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società (Riserve Matematiche).

#### **Articolo 12 – Scissione e fusione della gestione separata**

1. La gestione separata potrà essere oggetto di scissione o di fusione con altre gestioni separate istituite e gestite dalla Società esclusivamente quando tali operazioni siano volte a conseguire l'interesse dei contraenti. In particolare, la fusione o la scissione potranno essere attuate quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
  - l'operazione persegua l'interesse dei contraenti coinvolti;
  - le caratteristiche delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano simili;
  - le politiche di investimento delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano omogenee;
  - il passaggio dalla precedente gestione separata alla nuova avvenga senza oneri e spese per i contraenti;
  - non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione della gestione separata.
2. La Società si impegna ad informare i contraenti sugli aspetti connessi alla scissione o alla fusione.

Il regolamento è parte integrante delle condizioni contrattuali dei prodotti le cui prestazioni sono collegate al rendimento della gestione stessa.

**ultimo aggiornamento: Ed. 09/2023**